

CONTRATTO DI COLLOCAMENTO

Spett.le

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A.

Filiale di _____

(in seguito denominata "BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A." o la "BANCA")

Oggetto: Contratto di collocamento

Con la presente, io/noi sottoscritto/i, i cui dati anagrafici sono di seguito riportati (di seguito: "Investitore")

DEPOSITO N° RAPP.D'APPOGGIO N°	CDG		
INTESTATARI/DENOMINAZIONE SOCIALE	LUOGO DI NASCITA/SEDE LEGALE	DATA DI NASCITA/ISCRIZIONE CCIAA	CODICE FISCALE/P.IVA
1°			
2°			
3°			
RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA			

PREMESSO CHE

- a) Ho/abbiamo preso atto che:
- il servizio di cui al presente contratto non comporta alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti;
 - le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione possono comportare:
 - il rischio di non essere facilmente liquidabili;
 - la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente;
 - il valore di mercato degli strumenti finanziari derivati è soggetto a notevoli variazioni, per cui l'investimento effettuato in tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e talvolta non preventivamente quantificabili;
 - non è ammesso il ritiro di titoli dematerializzati in gestione accentrata e quindi gli strumenti finanziari dematerializzati, in base alla normativa vigente, possono unicamente essere ceduti o trasferiti in altro conto da me/noi indicato.
- b) Prendo/prendiamo atto che il conferimento del presente incarico avviene presso la sede della BANCA ovvero una delle sue dipendenze, in quanto la BANCA non si avvale di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito, i "Consulenti Finanziari").
- c) Ho/abbiamo preso conoscenza delle norme contrattuali riportate di seguito, che dichiaro/dichiariamo di accettare integralmente.
- d) Ho/abbiamo preventivamente sottoscritto il contratto quadro relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (di seguito, il "Contratto Quadro"), di cui il presente contratto costituisce un allegato (Sezione 2) e parte integrante.

Tutto ciò premesso:

VI CONFERISCO/CONFERIAMO L'INCARICO DI:

sottoscrivere o acquistare, in sede di collocamento, gli strumenti finanziari di cui agli ordini che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Il presente incarico è regolato dalla Normativa di Riferimento (per tale intendendosi, fatte salve successive modifiche e integrazioni: la normativa europea e nazionale di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio (la MiFID 2) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (MIFIR) e la relativa regolamentazione di attuazione, la Direttiva 2016/97/UE (IDD) e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti Consob e Banca d'Italia di attuazione, nonché il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (il TUB) e la relativa regolamentazione di attuazione, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e la relativa regolamentazione di attuazione, e il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni), che l'Investitore dichiara di conoscere e accettare integralmente.

IL PRESENTE INCARICO È REGOLATO DALLE SEGUENTI NORME:

1. Oggetto del Contratto

- 1.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la prestazione, da parte della BANCA, del servizio di investimento di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di cui all'art. 1, comma 5, lettera c-bis), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni.

2. Conclusione del Contratto

- 2.1 Il presente Contratto si conclude con la restituzione all'Investitore di copia della presente proposta debitamente sottoscritta per accettazione dalla BANCA, fatta salva l'eventuale sospensione dell'efficacia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso fuori dalla sede della BANCA o dalle sue dipendenze. In caso di conclusione del presente contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia del contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese e penalità e senza

giustificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta alla BANCA mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, posta elettronica e fax, purché confermati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

3. Rischi delle operazioni

3.1 L'Investitore, consapevole che ogni operazione di investimento è compiuta nel suo interesse, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto esposto nel Documento di cui al "Fascicolo Informativo" Allegato n. 1 – sub 3, dei rischi derivanti dalle operazioni che la BANCA effettuerà sulla base degli ordini di volta in volta impartiti.

4. Caratteristiche del servizio

- 4.1 La BANCA raccoglie le disposizioni dell'Investitore aventi ad oggetto la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti o prodotti finanziari, compresi prodotti di investimento assicurativi, dalla medesima collocati o distribuiti, secondo le disposizioni dettate dall'emittente o dall'offerente e nel rispetto della Normativa di Riferimento.
- 4.2 La BANCA consegna preventivamente all'Investitore la documentazione d'offerta prescritta dalla normativa tempo per tempo vigente. Tale documentazione sarà, di volta in volta, quella che la BANCA avrà ricevuto dagli emittenti/offerenti, ovvero che sarà stata concordata con gli stessi.
- 4.3 La BANCA provvede tempestivamente all'invio alle società prodotto delle disposizioni del Cliente e dei mezzi di pagamento consegnati dal Cliente.
- 4.4 Fatte salve le comunicazioni poste a carico della società prodotto, la BANCA provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla società prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente a oggetto gli strumenti o prodotti finanziari sottoscritti o acquistati.
- 4.5 Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato o sottoscritto strumenti o prodotti finanziari la cui natura o funzione richiedano l'assistenza della BANCA nella fase successiva all'acquisto o alla sottoscrizione, la BANCA svolgerà in favore del Cliente attività di assistenza post vendita. In particolare, la BANCA riceverà dal Cliente le istruzioni relative ai prodotti collocati, come ad esempio le richieste di rimborso o di switch.
- 4.6 Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate solo se non ancora eseguite dalla società prodotto.

5. Valutazione di Appropriatezza

- 5.1 La BANCA sulla base delle informazioni raccolte dall'Investitore circa la conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di servizio di investimento e di strumento o strumenti finanziari di cui al presente Contratto, valuta l'appropriatezza dell'operazione richiesta/offerta.
- 5.2 Nella prestazione dei servizi di investimento disciplinati nella presente Sezione, la Banca valuta l'appropriatezza delle operazioni rispetto al profilo del Cliente, come ricostruito sulla base delle sue risposte al Questionario e in occasione dei successivi aggiornamenti.
- 5.3 Il Cliente si impegna a fornire alla Banca informazioni sul proprio profilo veritiere e aggiornate, e a informare la Banca tempestivamente in caso di variazioni, anche al fine di consentire l'aggiornamento del profilo di rischio. Il Cliente si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.
- 5.4 L'Investitore prende atto che l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l'impossibilità per la BANCA di determinare se il servizio o lo strumento sia appropriato per l'Investitore medesimo. Rimane salvo il diritto della BANCA di recedere dal Contratto per giusta causa ai sensi dell'art. 1727 del codice civile. Se l'operazione risulta non appropriata o se il Cliente non ha fornito le informazioni richiestegli, la BANCA avvertirà l'Investitore di tale circostanza esponendo le ragioni della non appropriatezza. In tale ultimo caso la BANCA procederà a eseguire l'ordine solo a fronte di specifica ed espressa autorizzazione del Cliente, sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

6. Conferimento degli ordini

- 6.1 Gli ordini – aventi ad oggetto le tipologie di strumenti finanziari e di operazioni di cui al "Fascicolo Informativo" Allegato n. 1 – sub 3 – possono essere impartiti alla BANCA per iscritto, telefonicamente o tramite il servizio di trading on line. La BANCA non sarà, in ogni caso, responsabile per l'improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione ad opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile da parte della BANCA con l'ordinaria diligenza.
- 6.2 Qualora gli ordini vengano impartiti per iscritto, all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze la BANCA rilascia all'Investitore un'attestazione cartacea contenente il nome dell'Investitore, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la BANCA li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Una copia delle registrazioni telefoniche è disponibile su richiesta del Cliente per un periodo di cinque anni. L'Investitore si dichiara informato del fatto che la BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. registra le relative conversazioni telefoniche e che tali registrazioni formano piena prova degli ordini impartiti. BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Investitore conferma scritta delle disposizioni impartite telefonicamente. In tal caso, la BANCA invierà all'Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell'ordine impartito. Qualora l'Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione medesima, la BANCA considererà l'ordine confermato ad ogni effetto.
- 6.3 In ogni caso l'Investitore si impegna ad impartire gli ordini in modo chiaro ed inequivoco.
- 6.4 Una volta impartiti, gli ordini dell'Investitore possono essere revocati, con le modalità di cui al precedente paragrafo 6.1, solo se non ancora eseguiti. La BANCA non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento dell'Investitore inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente contratto. Gli obblighi di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3 si applicano anche alle revocazioni degli ordini disposte dall'Investitore.
- 6.5 Gli ordini e le revocazioni potranno essere impartiti dall'Investitore direttamente o per il tramite delle persone dallo stesso indicate attraverso la compilazione e la consegna, alla filiale ove è incardinato il rapporto, di apposito modulo predisposto dalla BANCA.

7. Esecuzione degli ordini

- 7.1 L'esecuzione degli ordini impartiti dall'Investitore avviene nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta ed al prezzo ivi indicato.
- 7.2 La BANCA è tenuta, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini impartiti dall'Investitore e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, ad informarne prontamente l'Investitore.
- 7.3 È facoltà della BANCA, in presenza di un giustificato motivo, non dare esecuzione all'ordine conferito, dandone immediata comunicazione all'Investitore.
- 7.4 La BANCA non è responsabile per la mancata esecuzione degli ordini derivanti da cause ad essa non imputabili, e, comunque, per cause al di fuori del suo controllo. In questi casi la BANCA curerà l'esecuzione dell'ordine entro il giorno di ripresa della normale operatività, salvo revoca da parte dell'Investitore.
- 7.5 La BANCA è espressamente autorizzata ad agire, oltre che in nome e per conto dell'Investitore, anche in nome proprio e per conto dell'Investitore ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
- 7.6 L'esecuzione degli ordini di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari impartiti dall'Investitore è subordinata alla costituzione dei vincoli di garanzia eventualmente indicati dalla BANCA, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa vigente.

8. Conflitti d'interesse

- 8.1 La BANCA si è dotata di apposite procedure in materia di conflitti di interesse. Tali procedure, sinteticamente descritte nel "Fascicolo Informativo" Allegato n. 1 – sub 2:
 - a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla BANCA, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
 - b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla BANCA al fine di gestire tali conflitti.L'Investitore ha in ogni momento il diritto di chiedere alla BANCA maggiori dettagli in merito a tali procedure.
- 8.2 Qualora le misure adottate dalla BANCA e descritte nel "Fascicolo Informativo" Allegato n. 1 – sub 2 non fossero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la BANCA informa chiaramente l'Investitore su supporto durevole, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti del conflitto, affinché il medesimo possa assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

9. Documentazione delle operazioni eseguite

- 9.1 Per ogni operazione eseguita, la BANCA invierà prontamente all'Investitore, con le modalità di cui all'art. 19, una nota contenente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.
- 9.2 Salvo il caso in cui l'Investitore abbia diritto a ricevere analoga conferma dell'esecuzione da un diverso soggetto, la BANCA invia all'Investitore prontamente, e comunque al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, un avviso su supporto duraturo che conferma l'avvenuta esecuzione dell'ordine e contenente le informazioni prescritte dalla Normativa di Riferimento.
- 9.3 Qualora la BANCA riceva la conferma dell'esecuzione da altro soggetto, l'avviso è inviato all'Investitore al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la BANCA abbia ricevuto tale conferma dal terzo.
- 9.4 In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la BANCA fornisce all'Investitore le informazioni di cui al comma precedente su base semestrale.
- 9.5 Resta comunque impregiudicata la facoltà per l'Investitore di richiedere alla BANCA informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.
- 9.6 La documentazione si intenderà tacitamente approvata dall'Investitore in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla BANCA entro 60 giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa.

10. Identificazione dei clienti e deposito firme autorizzate

- 10.1 L'Investitore è tenuto a fornire alla BANCA i propri dati anagrafici e quelli delle persone autorizzate a rappresentarlo, ed i relativi documenti di identificazione necessari anche per l'assolvimento degli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di lotta al cd. "riciclaggio" di danaro di provenienza illecita. L'Investitore si impegna inoltre ad utilizzare, nelle disposizioni conferite alla BANCA, la propria sottoscrizione autografa conforme alla firma così come depositata. Diverse modalità di sottoscrizione (es. c.d. "firma elettronica") potranno essere utilizzate su espressa autorizzazione della BANCA e conformemente alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
- 10.2 Qualsiasi variazione all'elenco di cui al comma precedente dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della BANCA. L'Investitore manleva sin d'ora la BANCA da ogni responsabilità od onere derivante da ordini impropriamente o indebitamente conferiti dalle persone indicate nell'elenco di cui all'articolo 6.

11. Condizioni economiche, commissioni, spese e incentivi

- 11.1 Le commissioni e le spese applicate al servizio oggetto del presente Contratto sono indicate nel "Fascicolo Informativo" Allegato n. 1 – sub 6, nonché in ogni altra informativa pubblicata dalla BANCA a norma di legge.
- 11.2 L'Investitore è tenuto altresì a corrispondere ogni eventuale onere, imposta o tassa a qualunque titolo gravante sul servizio di cui al presente Contratto e sulle relative operazioni, che la BANCA dovesse sostenere.
- 11.3 Il pagamento di ogni somma dovuta dall'investitore avverrà a mezzo addebito sul rapporto di conto corrente indicato nel Contratto o comunque in qualsiasi altro rapporto intestato o cointestato all'Investitore stesso. Il pagamento potrà essere eseguito per cassa, quando quest'ultima modalità sia richiesta dalla BANCA per motivi di organizzazione interna o quando il rapporto d'appoggio non presenti sufficiente disponibilità, a mezzo contante o, su autorizzazione specifica della BANCA, mediante l'emissione di titoli di credito.
- 11.4 La BANCA può, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, versare o percepire compensi o commissioni ovvero fornire o ricevere prestazioni non monetarie ("incentivi") da terzi o da chi agisca per conto dei medesimi. Al riguardo, l'Investitore dichiara di essere stato preventivamente informato in modo completo, accurato e comprensibile circa l'esistenza, la natura e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni o – qualora tale importo non possa essere accertato – circa il metodo di calcolo di tale importo.
- 11.5 La Banca, prima della conferma dell'ordine, indica al Cliente in forma aggregata i costi e gli oneri relativi all'operazione, l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse nonché l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli. Qualora non disponga dei costi effettivi, la Banca esegue stime ragionevoli di tali costi.
- 11.6 Al Cliente con cui la Banca intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell'anno, vengono altresì fornite, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente e con cadenza annuale, mediante invio di specifica documentazione, informazioni aggregate su tutti i costi, gli oneri e gli incentivi connessi ai Prodotti Finanziari detenuti dal Cliente e ai Servizi di Investimento prestati dalla Banca nel periodo, nonché sui costi e gli oneri relativi al Deposito Amministrato per permettergli di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi, oneri e incentivi nonché maggiori dettagli sul contenuto della documentazione ricevuta.

12. Durata, recesso e risoluzione del Contratto

- 12.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato e l'Investitore può recedervi in qualunque momento mediante l'invio di adeguata comunicazione a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnata direttamente allo sportello. Il "Fascicolo Informativo" Allegato n. 1 – sub 5 riporta il dettaglio delle spese e delle commissioni relative alle operazioni di chiusura cui l'Investitore è tenuto in dipendenza dell'estinzione del rapporto.
- 12.2 La BANCA potrà esercitare analoga facoltà di recesso con preavviso di 10 giorni, oppure senza preavviso in presenza di un giustificato motivo.
- 12.3 Il recesso è efficace nel momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso. La BANCA avrà in ogni caso la facoltà di sospendere l'esecuzione degli ordini e, comunque, di adottare ogni iniziativa ritenuta più idonea per la tutela dei propri crediti.

13. Modifica delle condizioni contrattuali

- 13.1 Il presente Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti.
- 13.2 Alla BANCA è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni, anche economiche, che regolano il presente Contratto, previa comunicazione all'Investitore mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell'Investitore. Le modifiche si intendono accettate dall'Investitore ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il diritto di recedere, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravii a suo carico, dal rapporto. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'Investitore ha diritto all'applicazione delle condizioni in precedenza praticate.
- 13.3 Le parti convengono che le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento verranno automaticamente recepite nel presente Contratto. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione. Resta salvo il diritto di recesso dell'Investitore e di BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A.

14. Responsabilità dell'Investitore – diritto di garanzia – compensazione

- 14.1 Se l'Investitore non adempie puntualmente ed integralmente alle sue obbligazioni, la BANCA lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare quanto dovuto entro il termine di giorni 10 dalla spedizione della lettera.
- 14.2 La BANCA è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari e sui valori di pertinenza dell'Investitore comunque detenuti o pervenuti alla BANCA stessa, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altre garanzie reali o personali – già in essere o che dovesse sorgere nei confronti dell'Investitore. L'Investitore conferisce mandato irrevocabile a favore e nell'interesse della stessa BANCA ad effettuare la vendita degli strumenti e dei valori e ad utilizzare il relativo ricavo per l'estinzione o la decurtazione dei propri debiti nei confronti della BANCA.
- 14.3 Le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualunque titolo effettuate o costituite a favore della BANCA, garantiscono ogni ulteriore credito, anche non liquido ed esigibile ed in qualunque momento sorto, vantato dalla BANCA verso l'Investitore.
- 14.4 In espressa deroga all'art. 190 cod. civ., la BANCA è autorizzata ad agire per l'intero suo credito in via principale e non sussidiaria sui beni principali dei coniugi cointestatari.
- 14.5 Quando esistono tra la BANCA e l'Investitore più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, presso qualunque filiale siano intrattenuti, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
- 14.6 Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell'Investitore in maniera tale da porre in pericolo il recupero dei crediti della BANCA, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando

che dell'avvenuta compensazione – contro la quale non potrà eccepirsi in nessun caso la convenzione di assegno – la BANCA darà comunicazione scritta all'Investitore.

14.7 In caso di cointestazione del rapporto, la BANCA ha facoltà di valersi dei diritti di cui al precedente paragrafo sino alla concorrenza dell'intero suo credito, anche nei confronti di conti o rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatori.

15. Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni dell'Investitore ed imputazione dei pagamenti

15.1 Tutte le obbligazioni dell'Investitore verso la BANCA si intendono assunte – anche in caso di cointestazione – in via solidale ed indivisibile anche per gli aventi causa a qualunque titolo – anche successorio – dall'Investitore stesso.

15.2 Qualora sussistano più rapporti di debito verso la BANCA, salva diversa imputazione dell'Investitore ex art. 1193, comma 1, cod. civ. al momento del pagamento, la BANCA può imputare i pagamenti dell'Investitore o le somme comunque incassate da terzi, in deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ., ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dall'Investitore medesimo, dandone comunicazione allo stesso.

16. Legge applicabile e foro competente

16.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

16.2 Le comunicazioni fra le parti, a meno di diversi accordi fra le parti, avvengono in lingua italiana.

16.3 Foro competente per eventuali controversie fra la BANCA ed il Cliente relative al rapporto è in via esclusiva quello di Frosinone. Ove si tratti di contratti conclusi con Consumatori ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio eletto dal Consumatore.

16.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

17. Reclami

17.1 Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la BANCA relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.

17.2 Il Cliente può presentare un reclamo alla BANCA, anche per lettera raccomandata o per via telematica agli indirizzi: Banca Popolare del Frusinate s.c.p.a., Piazzale De Matthaeis, 55 – 03100 Frosinone; bpf@bpf.it. In alternativa il Cliente può rivolgersi direttamente presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto.

17.3 La BANCA deve rispondere:

- entro 60 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi e attività di investimento o i prodotti di investimento assicurativi di Ramo III e di Ramo V del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito, "Codice delle Assicurazioni Private" o "CAP");

- entro 45 giorni, se il reclamo riguarda i prodotti di investimento assicurativi di Ramo I e Multiramo del CAP.

17.4 Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei tempi previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di problematiche insorte con la BANCA relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 58/98. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della BANCA degli obblighi di cui al paragrafo precedente, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Il Cliente può rivolgersi all'ACF a condizione che: i) abbia preventivamente presentato sui medesimi fatti reclamo alla BANCA al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la BANCA abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni; ii) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca; iii) non siano pendenti, anche su iniziativa della BANCA a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti; iv) il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Per maggiori informazioni sul Portale dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, sulle modalità di funzionamento e di presentazione dei reclami, è possibile consultare il sito internet www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie. Ulteriori chiarimenti sulle modalità di ricorso all'ACF possono essere richieste presso gli sportelli della BANCA.

17.5 Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie relative al precedente Punto, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la BANCA devono attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento. Il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

17.6 L'esito della procedura di conciliazione e arbitrato non pregiudica, in nessun caso, il diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria.

18. Limitazioni operative del Cliente

18.1 La BANCA valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità dello strumento finanziario e/o del prodotto finanziario rispetto al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l'espressione "Target Market" si intende il mercato di riferimento al quale si indirizzano i Prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende atto che la BANCA potrebbe non consentire l'esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente ed aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari qualora lo strumento o prodotto individuato dal Cliente (i) non rientri tra quelli che la BANCA o l'emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene al Cliente o, in ogni caso, qualora lo strumento o prodotto (ii) rientri tra quelli che la BANCA o l'emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente.

19. Invio di comunicazioni

19.1 L'invio della corrispondenza al Cliente (lettere, rendiconti, etc.), delle eventuali notifiche, degli aggiornamenti delle informazioni sulla BANCA ed i suoi servizi, sulla natura e sui rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, sulla politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse, sul trattamento dei reclami, sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, sugli incentivi ricevuti o corrisposti e di ogni altra comunicazione o dichiarazione sarà fatto al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato in epigrafe o all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto, che costituisce elezione di domicilio a tutti gli effetti di legge ivi compresi ai sensi dell'art. 47 c.c. e dell'art. 9 ter della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o all'indirizzo di posta elettronica certificata rilevato.

19.2 In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, le comunicazioni potranno essere trasmesse al Cliente in formato elettronico attraverso l'apposito servizio BPF POSTA ON LINE di cui al contratto di Internet Banking (art.17 del contratto Internet Banking).

19.3 In caso di rapporto cointestato l'obbligo della Banca si intenderà assolto attraverso l'invio della comunicazione ad uno degli intestatari.

19.4 L'invio della corrispondenza, delle eventuali notifiche o di ogni altra comunicazione o dichiarazione alla BANCA è validamente effettuato dall'Investitore alla dipendenza/filiale presso la quale è radicato il rapporto.

19.5 L'eventuale modifica dei recapiti indicati nei precedenti commi deve essere comunicata all'altro contraente per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. ed avrà efficacia, se non diversamente indicato, dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del conferimento dell'incarico oggetto del presente Contratto, accetto/accettiamo espressamente il contenuto delle previsioni che precedono:

Luogo e data,

L'Investitore

.....

.....

.....

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. e dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dichiaro/dichiariamo altresì di aver attentamente esaminato tutte le clausole che precedono e di approvare specificamente le seguenti: Articolo 3 (Rischi delle operazioni); Articolo 6 (Conferimento degli ordini); Articolo 7 (Esecuzione degli ordini); Articolo 8 (Conflitti di interesse); Articolo 9.5 (Tacita approvazione dei rendiconti); Articolo 12 (Durata, recesso e risoluzione del Contratto); Articolo 13 (Modifica delle condizioni contrattuali); Articolo 14 (Responsabilità dell'Investitore – diritto di garanzia – compensazione); Articolo 19 (Invio di comunicazioni);

Luogo e data,

L'Investitore

.....

.....

.....

.....

.....

VISTO PER AUTENTICITA', IDENTIFICAZIONE E PER ACCETTAZIONE

.....
(LUOGO)

.....
(DATA)

.....
(TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA)